

Esente Imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al DPR n. 642/72,

come aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs n. 460/97

### **PATTO DI ACCREDITAMENTO**

Rep. n. 1158/sp

**Oggetto:** patto di accreditamento

Tra GHILARDI dott.ssa mag.lis LIDIA (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo (Categoria "D3") del Comune di Cologno al Serio, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, a mente del decreto n. 03 emanato dal Sindaco in data 09.01.2023, ed in ottemperanza all'articolo 107 – comma 3 – lett. c - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato (C.F. n. 00281170167);

**E**

L'Ente accreditato ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Romano di Lombardia - Via Colleoni, 30 - codice fiscale n. 02231060167 e partita I.V.A. n. 02231060167 nella persona del rappresentante legale Sig.ra FACCIALA' AGATA CRISTINA – nata a Catania il 26.09.1984 - domiciliato per la carica in presso la sede della Cooperativa sociale ITACA

### **PREMESSO**

1. che il Comune di Cologno al Serio, con progetto approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 7/2011, ha determinato di gestire il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili, mediante procedura di accreditamento dei soggetti all'uopo qualificati;
2. che la Cooperativa sociale ITACA ha chiesto di poter essere accreditata per la gestione dei seguenti servizi: Sezione I – Assistenza scolastica e Sezione II - Servizi socio-educativi per la disabilità in genere e/o per il riconoscimento dell'erogazione di buoni-

	sociali;	che
	giusta atto di determinazione n. 77 adottato in data 11.05.2023 dalla Responsabile	
	dell'Area Servizi alla Persona è stata accreditata nella sezione I e II dell'albo dei soggetti	
	accreditati al erogare servizi per disabili.	
	3. Ciò premesso, tra le parti, come sopra convenute	
	<b>SI STIPULA E SI CONVIENE IL SEGUENTE PATTO DI ACCREDITAMENTO</b>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto	
	<b>Articolo 1- Obblighi delle parti</b>	
	La sottoscrizione del patto di accreditamento implica l'immediata disponibilità dell'Ente accreditato ad erogare – qualora ne venga fatta richiesta – i servizi per i quali si è stati accreditati. Lo stesso patto non comporta tuttavia alcun obbligo da parte del Comune di Cologno al Serio di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata all'attivazione dei medesimi e alla scelta dell'utente.	
	In caso di erogazione di servizi, potrà essere necessario procedere a stipula di regolare contratto d'appalto nelle forme previste dal vigente regolamento per i contratti. In tal caso saranno a carico del soggetto accreditato tutte le spese inerenti il contratto (bollo e registro) che sarà stipulato presso la Residenza municipale nelle forme previste per legge, nonché le relative imposte e tasse, prescritte e future, previste dalla normativa vigente. Il tale circostanza potrà venire richiesta altresì la produzione di una fidejussione, a garanzia del regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del voucher, nonché a copertura di eventuale responsabilità solidale per mancato versamento degli oneri contributivi previdenziali e/o trattamenti retributivi.	
	La fidejussione dovrà essere prodotta nelle forme previste per legge dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	<b>Articolo 2 – Durata del patto</b>	
	Il presente Patto ha validità per il periodo 01.09.2023/31.08.2025 così come previsto dal bando di accreditamento.	

**Articolo 3 – Modalità di risoluzione del patto**

L'accreditamento può decadere nei seguenti casi:

1. mancato rispetto del protocollo di gestione sottoscritto con il Comune;
2. inosservanza di ogni altra norma prevista dal patto di accreditamento;
3. perdita dei requisiti per l'accreditamento in qualunque forma accertata.

**Articolo 4 – Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Ente accreditato.

**Articolo 5 – Verifiche D. Lgs 159/2011**

Si dà atto che a carico di quanti interessati non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto indicati di cui al D. Lgs 159/2011 e successive modificazioni, come da documentazione in atti.

**Articolo 6 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione dei servizi riportati nell'avviso di accreditamento e della relativa costituzione dell'albo dei soggetti accreditati;

- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

✓ il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento;

✓ i concorrenti che partecipano alla procedura;

✓ ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;

tutti i soggetti ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo

Comune è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti con il presente avviso.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati e i documenti potranno essere rilasciati agli organi

dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti accreditati. Si intendono qui riportate integralmente tutte le informazioni riportate all'articolo 12 dell'avviso di accreditamento.

**Articolo 7 – Foro competente**

Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, le stesse saranno devolute all'autorità giudiziaria prevista per legge.

**Articolo 8 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché le norme contenute nell'avviso di accreditamento e nel protocollo di gestione sottoscritti per specifica approvazione dall'Ente accreditato e depositati agli atti e che qui si intendono integralmente riportati.

La presente scrittura privata non autenticata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1980, n. 131.

Letto dalle parti, le stesse ritengono il presente accordo conforme alla loro volontà ed approvandone i contenuti lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data risultante dalla firma digitale apposta dai sottoscrittori.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi

L'ENTE ACCREDITATO

Agata Cristina Faccialà